



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE

Roma, 10/06/2021

Prot. 0004070

OGGETTO: D.L. N. 79/2021 - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO

1. Assegno temporaneo per i figli minori (art. 1)

La norma in esame dispone il riconoscimento - per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 - di un assegno temporaneo su base mensile in favore dei nuclei familiari con figli minori, non in possesso dei requisiti per la titolarità dell'assegno per il nucleo familiare (c.d. ANF, di cui al D.L. n. 69/1988, art. 2).

Ai fini della fruizione dell'assegno, il soggetto richiedente deve risultare in possesso, all'atto della domanda e per l'intera durata del beneficio, dei requisiti di seguito specificati:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Il riconoscimento dell'assegno è, altresì, subordinato al possesso, da parte del nucleo familiare del richiedente, di un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità (ISEE, da calcolarsi ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013).

2. Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori (art. 2)

La disposizione stabilisce la corresponsione dell'assegno, secondo i parametri riportati nell'Allegato 1 al decreto in commento ossia in relazione al numero dei figli minori e dell'attestata situazione economica del nucleo familiare.

L'importo mensile dell'assegno, da corrispondere per ciascun figlio, è variabile da un massimo di 167,50 euro ad un minimo di 30,00 euro, per ISEE di ammontare rispettivamente non superiore a 7.000 euro e per ISEE compreso tra 39.900,01 euro e 50.000 euro. In presenza di una situazione economica del nucleo familiare di ammontare superiore a 50.000 euro, non è riconosciuto alcun beneficio.

L'importo di base subisce una maggiorazione del 30%, per ciascun figlio, in relazione ai nuclei con almeno tre figli minori; mentre, è prevista una maggiorazione pari a 50 euro, per ciascun figlio minore disabile.

L'Inps provvede all'erogazione dell'assegno, nel rispetto del limite pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, con monitoraggio della spesa e comunicazione dei relativi esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Modalità di presentazione della domanda e decorrenza (art. 3)

Ai fini del godimento dell'assegno, i soggetti interessati potranno presentare domanda telematica all'Inps, o presso gli istituti di patronato, secondo le modalità che l'Istituto è tenuto ad indicare entro il prossimo 30 giugno 2021.

La fruizione dell'assegno, che non concorre alla formazione del reddito, decorre dal mese di presentazione della domanda; in caso di trasmissione della domanda entro il 30 settembre 2021, saranno erogate le mensilità arretrate dal mese di luglio 2021.

In relazione alle modalità di corresponsione dell'assegno, è previsto l'accredito su IBAN del richiedente - in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore, in caso di affido condiviso - ovvero il pagamento tramite bonifico domiciliato, salvo quanto disposto per i percettori di Reddito di Cittadinanza, per i quali è, invece, stabilito che l'Inps provveda d'ufficio al pagamento dell'assegno (art. 4, c. 3).

4. Compatibilità (art. 4)

L'assegno temporaneo per i figli minori risulta compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con eventuali ulteriori misure in denaro, per i figli a carico, corrisposte dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

In attesa dell'attuazione della L. n. 46/2021, viene, altresì, disciplinata la compatibilità dell'assegno con le misure previste dalla richiamata Legge (art. 3, c. 1, lett. a. e b., con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare): assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità; detrazioni fiscali per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati; agevolazioni fiscali ulteriori riconosciute in presenza di almeno quattro figli a carico; assegni familiari (D.P.R. n. 797/1955).

La norma dispone inoltre che, qualora si verificano variazioni del nucleo familiare, in corso di godimento dell'assegno, il beneficiario è tenuto a presentare, entro due mesi dalla data di variazione, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Mentre, dal mese successivo alla trasmissione della DSU aggiornata, è prevista la decadenza d'ufficio del beneficio ovvero il suo adeguamento per i nuclei familiari che abbiano provveduto a presentare contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

In relazione ai nuclei titolari di Reddito di Cittadinanza (RdC), la norma prevede l'erogazione d'ufficio da parte dell'Inps, con pagamento congiunto al RdC e secondo le modalità previste per quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno mensile.

In tal caso, l'ammontare del beneficio complessivo è pari all'importo teorico spettante ridotto della quota di RdC inerente ai figli minori, calcolata rispetto alla scala di equivalenza prevista dal D.L. n. 4/2019, art. 2, c. 4.

Viene infine stabilito che, ai fini della determinazione del reddito familiare richiesto per l'accesso al RdC, l'assegno temporaneo non sia computato nei trattamenti assistenziali (di cui al D.L. n. 4/2019, art. 2, c.6).

5. Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (art. 5)

Per il periodo di validità dell'assegno temporaneo, 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, la norma dispone la maggiorazione degli importi mensili attualmente corrisposti a titolo di assegno per il nucleo familiare (D.L. n. 69/1988, art. 2), per un onere complessivamente stimato in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021.

Nello specifico, le maggiorazioni - riconosciute per ciascun figlio - risultano pari a 37,50 euro, in caso di nuclei familiari fino a due figli, e pari a 55 euro, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

6. Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale (art. 6)

Con l'articolo in esame, è incrementato di 30 milioni di euro, per l'anno 2021 e con effetto dal 1° luglio 2021, lo stanziamento (pari a 35 milioni di euro), stabilito, con la legge di bilancio 2020, per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l'Inps, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF.

7. Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale (art. 7)

L'articolo in commento attribuisce specifiche risorse per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 41/2021 e disciplina le modalità di monitoraggio eseguito dall'Inps ai fini del rispetto dei limiti di spesa.

8. Disposizioni finanziarie (art. 8)

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal decreto in commento, l'articolo in esame disciplina la riduzione - per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 - dell'autorizzazione di spesa a valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Guido Lazzarelli